DELIBERA

L'approvazione della proposta n. 6 all'ordine del giorno.

N. 110	[redacted]	

[redacted]

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voto unanime
DELIBERA

[redacted]

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voto unanime
DELIBERA

[redacted]

N. 111	Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100	

Considerato che è costituita, fra i Comuni di Ambivere, Bottanuco, Bonate sopra, Bonate Sotto, Brembate, Brembate di Sopra, Calusco d'Adda, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Carvico, Chignolo d'Isola, Cisano Bergamasco, Filago, Madone, Mapello, Medolago, Ponte San Pietro, Pontida, Presezzo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Suisio, Terno d'Isola e Villa D'Adda, l'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona per la gestione associata dei servizi affidati dagli Enti Locali soci;

Rilevato che lo scopo dell'Azienda, così come indicato dall'art. 3 dello Statuto, è in generale, la gestione associata dei servizi alla persona (sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari, di integrazione socio-lavorativa, di formazione, di orientamento e promozione sociale), diffusi ed erogati nei confronti della popolazione residente nel territorio dei Comuni soci;

Richiamato il D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica;

Considerato che il decreto sopracitato individua, tra i soggetti interessati alla rilevazione delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 e alla comunicazione dell'esito della stessa, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;

Preso atto che Azienda Isola:
- ricade tra i soggetti tenuti ad effettuare la rilevazione annuale delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 dello stesso decreto così come previsto dalle "Linee guida" rilasciate dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti;
- alla data del 31 dicembre 2019, non deteneva partecipazioni in alcuna delle società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U.;

Rilevato che le Amministrazioni che non detenevano, alla data del 31 dicembre 2019, alcuna partecipazione in società, sono comunque tenute a comunicare l'esito della ricognizione, in questo caso negativo, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014;

SI PROPONE DI:
1. prendere atto che l'Azienda speciale consortile per i Servizi alla Persona denominata Azienda Isola, non detiene partecipazioni in alcuna delle società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U. e che pertanto l'esito della ricognizione è negativo.
2. dare atto che l'esito della ricognizione effettuata sarà comunicato nei termini e nei modi di legge.

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Con voto unanime
DELIBERA

Di prendere atto che l'Azienda speciale consortile per i Servizi alla Persona denominata Azienda Isola, non detiene partecipazioni in alcuna delle società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U. e che pertanto l'esito della ricognizione è negativo.
Di dare atto che l'esito della ricognizione effettuata sarà comunicato nei termini e nei modi di legge.

N. 112	Varie ed eventuali – [redacted]	

[redacted]

1) [redacted]

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 18.45 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Terno d'Isola, 03.12.2020
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Mariani

PRESIDENTE
Sig. Francesco Danilo Riva